

N. R.G.V. [redacted]

**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

SEZIONE CIVILE per i MINORENNI

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariapia Parisi	Presidente
dott. Maria Cristina Salvadori	Consigliere
dott. Riccardo Di Pasquale	Consigliere Relatore
dott. Luca Degiorgis	Consigliere onorario
dott. Carla Brandolese	Consigliere onorario

all'esito dell'udienza del 09/06/2016
ha pronunciato il seguente**DECRETO**

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. [redacted] promosso da:
[redacted] (C.F. [redacted]),
con il patrocinio dell'avv. CANCELLIERE LIVIO

RECLAMANTE

La Corte, decidendo a scioglimento della riserva sul reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 2/2/2015

OSSERVA

1. - Con provvedimento in data 2/2/2015 il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha rigettato il ricorso con il quale [redacted] in qualità di padre dei minori [redacted] (nato a Parma il [redacted]) e [redacted] (nato a Parma il [redacted]), ha chiesto l'autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando che la norma di cui all'art. 31 citato richiede la sussistenza di "un grave motivo connesso con lo sviluppo psicofisico del minore" non integrato dall'esigenza propria di tutti i minori di crescere all'interno di un nucleo familiare nel quale siano presenti entrambi i genitori; che il ricorrente ha commesso reati di lesioni personali nei confronti

della moglie, in materia di stupefacenti e di dichiarazione di false generalità; che le condotte tenute dal ricorrente sono del tutto incompatibili con l'esercizio delle funzioni genitoriali.

2. – [REDACTED] ha proposto reclamo contro tale provvedimento.

Allega di non avere mai commesso reati di lesioni personali ai danni della moglie; che l'unica condanna per reati in materia di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, risultante dal certificato penale, costituisce un fatto isolato.

Esponde di avere contratto matrimonio il [REDACTED] con [REDACTED], dalla cui unione sono nati [REDACTED] e [REDACTED] (2012); che sussiste un significativo rapporto affettivo del padre con i figli minori; che il reclamante è punto di riferimento anche per il minore [REDACTED] nato da una precedente relazione della [REDACTED] e con loro convivente.

Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

La Corte si è riservata la decisione all'udienza del 9/6/2016

3. – Ritiene la Corte che vi sono i presupposti per l'accoglimento del reclamo nei termini di seguito indicati.

4. – La decisione deve partire dall'esame della giurisprudenza di legittimità in materia.

Le Sezioni Unite civili della Cassazione (sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010), risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della prima sezione della Suprema Corte, hanno affermato che:

“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lg. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile

durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.”

La Suprema Corte indica la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestando attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente configgenti al lume dei parametri della «proporzionalità» e «necessità» sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.

5. – Sono agli atti le relazioni dei Servizi sociali di Parma del 10/12/2013 (in fascicolo d'ufficio primo grado) e quella di aggiornamento del 9/2/2016 (in fascicolo d'ufficio di secondo grado).

I minori sono nati a Parma, [REDACTED]. Sono in età prescolare e frequentano l'asilo nido.

Dalle relazioni dei Servizi risulta la sussistenza di un significativo rapporto affettivo dei minori con entrambi i genitori.

La madre [REDACTED] svolge attività lavorativa regolare (v. contratto di lavoro – doc. 5), anche se il suo solo reddito non è sufficiente per sostenere l'intero nucleo familiare. Risulta dalla relazione del 2013 che ha ottenuto dal Tribunale per i Minorenni autorizzazione ex art. 31 co. 3 d.lg. 286/98 per la durata di tre anni.

Il padre ha svolto varie attività lavorative non in regola. Risulta a suo carico un unico precedente penale per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza commesso nel 2011 (v. certificato penale – doc. 4)

Il nucleo familiare, con il quale vive anche un precedente figlio della [REDACTED] nato a [REDACTED], dopo avere subito una sfratto, vive in una casa cantoniera a Parma.

Il nucleo è in carico ai Servizi sociali di Parma.

6. – Sulla base di tali elementi si deve in primo luogo evidenziare che i menzionati precedenti penali



del reclamante non risultano tali da far ritenere la sua permanenza in Italia contraria agli interessi pubblici generali.

Quanto ai figli, si può ritenere che gli stessi, in considerazione della loro età e condizione personale, debbano essere tutelati con la possibilità di restare in Italia anche con il padre.

Si deve quindi autorizzare –anche- il padre dei minori, a permanere in Italia per mantenere i figli minori ed evitare in tal modo che gli stessi subiscano un pregiudizio alla loro evoluzione, per un periodo che si considera equo individuare fino a gennaio 2017, sostanzialmente corrispondente a quello già concesso dal [redacted] alla madre dei minori, e coincidente con il compimento dei sei anni di età da parte del figlio più grande [redacted]. Periodo nel quale il reclamante potrà anche provvedere ad avviare le pratiche amministrative per la concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare, ove sussistano i presupposti. Tutto ciò prima che i figli minori inizino il percorso scolastico in Italia.

La natura del procedimento esclude l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.

P.Q.M.


Visti gli art.li 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998:

in parziale accoglimento del reclamo,

AUTORIZZA la permanenza in Italia di [redacted],
quale padre dei minori [redacted]
[redacted], fino al mese di gennaio 2017.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 9 giugno 2016

Il Consigliere estensore
dott. Riccardo Di Pasquale



il Presidente
dott. Mariapia Parisi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giorgio Zamparelli

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Depositate in Cancelleria
6 LUG. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giorgio Zamparelli